
COMUNE DI CASNIGO

PROVINCIA DI BERGAMO

COD. FISC. 81001030162 - P.IVA 00793310160

Tel. (035) 740.001 - 740.259 - Fax 740.069

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale del 26.07.2024

Oggetto: Parere su salvaguardia equilibri del bilancio di previsione 2024/2026

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2024;

Richiamata la delibera consiliare n. 67 del 21 dicembre 2024, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Richiamata la delibera consiliare n. 21 in data 24/05/2024, relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2023;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME

l'allegato parere sulla verifica degli equilibri di bilancio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Casnigo, 26.07.2024

L'organo di revisione
Dott. Roberto Colella



ALLEGATO AL VERBALE DEL 26.07.2024 DELL'ORGANO DI REVISORE DEL COMUNE DI CASNIGO

L'Organo di Revisione

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *a/ fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. [SEP] Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- per l'esercizio 2024 la salvaguardia degli equilibri di bilancio devono essere deliberati entro la data del 31 luglio 2024 adottando, eventualmente, le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: *"l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri...."*;
- per il riequilibrio, nel caso di necessità, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i

proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31/7/2024.

Vista la documentazione prodotta dal Responsabile del servizio finanziario in data 16/06/2021 del comune di Casnigo a corredo della proposta di delibera del Consiglio Comunale in oggetto indicata, di cui costituisce parte integrante del presente parere;

Preso atto della dichiarazione da parte dell'Amministrazione dell'inesistenza situazioni che possano comportare debiti fuori bilancio;

Rilevato che:

- permangono gli equilibri generali del bilancio 2024, che rispettano gli equilibri di bilancio;
- non si profilano variazioni nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2024;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" stanziato nel bilancio di previsione 2024/2026 risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- non si ravvisa la necessità di accantonamenti sul Bilancio di Previsione 2024/2026 per rischi di soccombenza da contenzioso;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

Esprime

parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024/2026;

Accerta

- a) la coerenza della previsione di competenza e di cassa con gli obiettivi del pareggio di bilancio 2024;
- b) l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione 2023 ed il relativo stanziamento sull'esercizio 2024;
- c) che la verifica dello stato di attuazione dei programmi verrà effettuata in sede di approvazione del D.U.P.S.

Casnigo, 26.07.2024

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Roberto Colella

